



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

STATUTO

Delibera Assemblea dei Sindaci n. 6 del 18 aprile 2016

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 1 La Provincia di Lucca
- Art. 2 Territorio e sede
- Art. 3 Stemma, Gonfalone e Bandiera
- Art. 4 Governo di area vasta
- Art. 5 Funzioni

TITOLO II TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

- Art. 6 Trasparenza e accesso agli atti
- Art. 7 Partecipazione popolare

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORGANI E CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI

- Art. 8 Organi e condizione giuridica degli amministratori

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Art. 9 Il Presidente
- Art. 10 Vicepresidente e Consiglieri delegati
- Art. 11 Atti del Presidente della Provincia

CAPO III IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Art. 12 Il Consiglio provinciale
- Art. 13 Competenze del Consiglio Provinciale
- Art. 14 Sedute del Consiglio
- Art. 15 Commissioni e gruppi consiliari
- Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri provinciali

CAPO IV L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

- Art. 17 L'Assemblea dei Sindaci
- Art. 18 Assemblea dei Sindaci – Funzionamento

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 19 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici
- Art. 20 Incompatibilità e cumulo di impieghi
- Art. 21 Segretario Generale e Vice Segretario
- Art. 22 Dirigenti
- Art. 23 Contabilità e bilancio

TITOLO V
CONTROLLI

- Art. 24 Revisori dei Conti
- Art. 25 Controlli interni

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 26 Regolamenti
- Art. 27 Norma finale
- Art. 28 Entrata in vigore dello Statuto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI – RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1 La Provincia di Lucca

1. La Provincia di Lucca è ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto, che rappresenta i Comuni, la comunità e il territorio che la compongono, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, economico e culturale.
2. La Provincia di Lucca, nell'ambito delle competenze proprie, attribuite e delegate, ispira la propria attività alla tutela e alla coerente affermazione dei valori fondamentali di libertà, democrazia, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla Carta costituzionale.
3. La Provincia promuove il diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita e promuove, altresì azioni e interventi per il conseguimento delle pari opportunità tra uomo e donna, senza distinzione alcuna di razza, lingua, religione, opinione politica, nazionalità o condizione sociale.
4. Nell'ambito delle proprie funzioni, la Provincia di Lucca ispira l'azione amministrativa alla promozione e al miglioramento della qualità della vita della comunità e fa propri i principi dello sviluppo sostenibile per garantire alle future generazioni la qualità ambientale degli ecosistemi.
5. La Provincia di Lucca tutela il patrimonio storico-culturale e promuove il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e della cultura popolare della comunità.
6. La Provincia favorisce i rapporti con tutti i cittadini lucchesi nel mondo e promuove iniziative dirette alla tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità lucchesi residenti all'estero.
7. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni la Provincia di Lucca si riconosce nei principi ispiratori dell'Unione Europea. A tal fine considera l'Europa e le istituzioni locali appartenenti alla Comunità interlocutori essenziali per una fattiva politica di cooperazione internazionale imperniata sui valori della solidarietà, della libertà e della pace.
8. L'azione amministrativa della Provincia è improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, pubblicità, trasparenza, legalità e lotta alla corruzione.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio della Provincia coincide con il territorio dei Comuni che, sulla base della legge statale e della Costituzione, sono in essa ricompresi.
2. Le variazioni del territorio hanno luogo nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione italiana, e dalle leggi nazionali e regionali.
3. Il territorio della Provincia di Lucca è composto di tre zone aventi peculiari caratteristiche storiche, geografiche, economiche e culturali: Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio (Media Valle e Garfagnana).
4. La Provincia tiene conto delle suddette zone nello svolgimento dei suoi compiti di programmazione, nell'attuazione delle funzioni amministrative, nell'articolazione della collaborazione con gli altri enti territoriali, nello svolgimento della partecipazione, nonché nell'organizzazione delle proprie strutture operative.
5. La Provincia ha per capoluogo la città di Lucca.
6. La Provincia promuove la tutela dell'identità culturale del territorio provinciale e delle sue parti, espressa attraverso le sue componenti storiche, e opera per la valorizzazione delle risorse in esso contenute, tenendo conto delle vocazioni dei singoli sistemi territoriali.

Art. 3 Stemma, Gonfalone e Bandiera

1. Lo Stemma è formato da una corona di alloro che inquadra la pantera maculata rampante, nel fondo azzurro del sannitico, timbrato da corona dorata marchionale con pietre a colori (rubino ed ametista alternantisi).
2. Il Gonfalone ha due prospetti: il principale (recto) in seta azzurra circondato da due fregi d'oro, reca in grande lo Stemma della Provincia. Nella parte inferiore è ricamato in campo bianco-avorio un festone di ramoscelli d'olivo alternantisi con torselli di seta alla lucchese. La parte inferiore termina con un motivo ornamentale in campo azzurro costituito da palme stilizzate che riproducono il fregio superiore. Reca in alto la legenda "Provincia di Lucca" in oro su seta bianco-avorio. L'altro prospetto (verso) in seta bianco-avorio, partito verticalmente da festoni di spighe di grano stilizzato, reca gli stemmi delle sei città della Provincia (Barga, Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, Lucca, Pietrasanta, Viareggio). La parte inferiore termina con un fregio a disegno geometrico alternato di rombi. Il tutto inquadrato dai medesimi fregi decorativi del recto.
3. Il Gonfalone è sostenuto, con asta trasversa, da un'asta metallica recante alla sommità una punta di lancia.
4. La bandiera, recante al centro lo Stemma, consiste in un drappo azzurro innalzato sull'asta per il lato minore.

Art. 4 Governo di area vasta

1. La Provincia ente di area vasta nasce come Provincia dei sindaci, espressione della comunità locale, fortemente radicata sul territorio. E' impegno della Provincia di Lucca salvaguardare l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborare con essi per migliorare le strutture organizzative e i servizi e per valorizzare, insieme, la comunità locale.
2. La Provincia promuove un confronto costante con Regione, Comuni e Unioni di Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale.
3. La Provincia promuove il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato e favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica. Riconosce, inoltre, il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e professionali e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.
4. La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.
5. Ai fini della rappresentanza territoriale, la Provincia può articolare il suo territorio in zone omogenee tenuto conto degli ambiti territoriali già esistenti sul territorio.

Art. 5 Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni fondamentali proprie e di funzioni ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque da essa esercitate in base ad atti normativi statali e regionali o in forza di accordi, convenzioni o altre forme di collaborazione con i Comuni, con le loro gestioni associate e con le altre Province. Le funzioni fondamentali proprie della Provincia sono stabilite con legge statale e sono esercitate secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia quale ente territoriale di area vasta:

- promuove la tutela dell'identità culturale e dell'integrità del territorio provinciale e delle sue parti, espressa attraverso le sue componenti storiche e opera per la valorizzazione delle risorse in esso contenute, tenendo conto delle vocazioni dei singoli sistemi territoriali;
- promuove la raccolta e l'analisi statistica dei dati socio economici ai fini della programmazione e della valutazione delle politiche e promuove altresì politiche di coordinamento degli enti locali anche sui temi della protezione civile e delle attività culturali, della pace, della legalità e della giustizia sociale, dei diritti umani nonché dell'uguaglianza sociale, dell'istruzione e del lavoro;
- promuove, anche con l'impiego di proprie risorse umane, le attività di assistenza tecnico-amministrativa ai comuni e alle loro forme associative attraverso le funzioni di stazione unica appaltante, soggetto gestore di concorsi pubblici per il reclutamento del personale, soggetto promotore e coordinatore nell'attività di partecipazione ai bandi di finanziamento comunitari, nazionali e regionali, nonché per la gestione di tutti i procedimenti di interesse comune;
- promuove l'efficienza e l'integrazione dei servizi pubblici e delle funzioni amministrative d'intesa con i Comuni e con le Unioni dei Comuni presenti sul territorio, monitorando gli indicatori di qualità stabiliti dalla legge;
- promuove la cooperazione tra le amministrazioni del territorio, anche attraverso la costituzione di uffici comuni per la gestione di servizi, funzioni e attività, per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse, per l'erogazione dei servizi in rete e la sicurezza dei sistemi informativi, per la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

TITOLO II TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Art. 6 Trasparenza e accesso agli atti

1. La Provincia assicura, in particolare attraverso il sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e la più adeguata informazione sulle sue attività e sui suoi uffici, servizi e prestazioni. Promuove il progressivo miglioramento della qualità della trasparenza e della conoscibilità delle informazioni, sulla base dell'evoluzione tecnologica, in particolare favorendo formati aperti e leggibili meccanicamente.
2. Qualora gli atti dell'Amministrazione Provinciale incidano su situazioni giuridiche soggettive, l'informazione preventiva al cittadino deve essere individuale nel caso in cui lo stesso sia chiaramente identificabile dall'atto stesso; in caso contrario o in caso di pluralità di destinatari, la comunicazione preventiva si intende assolta con l'affissione all'albo.
3. In caso di oggettiva difficoltà di interpretazione di norme e comunque nel pieno rispetto del principio di legalità, dovrà essere accolta l'interpretazione più favorevole ai cittadini.
4. Il regolamento contiene le regole e le procedure per garantire ai cittadini, ai consiglieri provinciali e ai Comuni l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 7 Partecipazione popolare

1. La Provincia sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti, coadiuva la loro azione ed assicura il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Provincia, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell'ambito della pianificazione strategica e l'attività dell'Assemblea dei sindaci.

2. La Provincia può attivare percorsi partecipativi su materie di propria competenza e di rilevanza sovracomunale, coinvolgendo le amministrazioni del territorio.
3. I cittadini singoli, i cittadini in forma collettiva, le associazioni, gli organismi di partecipazione, i Comuni e le Unioni dei Comuni possono rivolgere agli organi della Provincia istanze volte a richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento; possono rivolgere petizioni per l'attivazione di iniziative su questioni di interesse della comunità e per la tutela di interessi collettivi e comunque nell'ambito delle materie che la legge attribuisce alle competenze della Provincia; possono consegnare altresì proposte per prospettare soluzioni e/o indirizzi nell'attività politico-amministrativa. Il regolamento stabilisce le forme e i tempi in cui la Provincia risponde alle istanze, petizioni e proposte presentate.
4. Con regolamento sono istituiti e disciplinati gli istituti di diretta partecipazione democratica all'attività della provincia, anche ricorrendo a modalità semplificate e informatiche. E' comunque garantito il diritto dei cittadini alla partecipazione alle decisioni della Provincia nell'ambito delle materie di propria competenza.
5. E' istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze della provincia, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità e di coordinare e sostenere l'attività delle commissioni comunali. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati con regolamento.
6. La Provincia può nominare un Difensore Civico territoriale o può favorire il ricorso, da parte dei cittadini, al Difensore Civico regionale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I ORGANI E CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 8 Organi e condizione giuridica degli amministratori

1. Sono organi di governo della Provincia il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Spetta agli organi di governo la rappresentanza democratica della comunità provinciale ed il perseguimento dei principi e delle funzioni stabilite dallo Statuto.
3. Gli organi di governo si ispirano, nel loro funzionamento, ai principi di democrazia, di programmazione, di valorizzazione e tutela dei beni culturali e ambientali, di promozione dello sviluppo economico e sociale della comunità provinciale.
4. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi di governo e quelle proprie dei dirigenti.
5. Gli amministratori della Provincia devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado; gli atti di competenza del Presidente della Provincia sono assunti dal Vicepresidente.
6. Ai fini della trasparenza i dati relativi agli amministratori previsti dalle norme vigenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" anche attraverso link di accesso ai siti dei Comuni.

CAPO II IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Art. 9 Il Presidente

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'ente, ne assicura l'unità d'indirizzo politico-amministrativo, ne emana gli atti mediante propri decreti, convoca e presiede il Consiglio provinciale e l'Assemblea dei Sindaci, coordina l'attività dei Consiglieri delegati, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Presenta al Consiglio entro 60 giorni dall'insediamento le linee programmatiche del proprio mandato amministrativo su cui relaziona annualmente in Consiglio. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presenta il proprio programma di governo aggiornato al neo eletto Consiglio.
3. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca, nei termini di legge, il Segretario generale.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio con apposito atto deliberativo, il Presidente della Provincia provvede con proprio atto alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, a meno che espresse disposizioni di legge prevedano la competenza per la nomina da parte di altri organi di governo.
5. Il Presidente della Provincia o il Consigliere delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni presentate dai consiglieri. Le modalità di presentazione e discussione sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
6. Fatte salve le competenze del Consiglio provinciale, stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge.
7. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintendendo altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
8. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia di Lucca, da portare a tracolla

Art. 10 Vicepresidente e Consiglieri delegati

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vicepresidente e può nominare Consiglieri delegati, scelti tra i Consiglieri Provinciali stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone immediata comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente e decade dalla carica quando la sua nomina sia revocata dal Presidente. Ove il Presidente della Provincia e il Vice Presidente risultino nello stesso tempo assenti o impediti temporaneamente, le funzioni vicarie sono espletate dal consigliere delegato più anziano per età; se non sono nominati consiglieri delegati le funzioni vicarie sono espletate dal consigliere più anziano di età.
3. Il Vicepresidente e i Consiglieri titolari di deleghe coadiuvano, con spirito collegiale, il Presidente della Provincia nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza, seguendo le fasi di proposizione dei provvedimenti e collaborando nei rapporti con gli uffici e con l'esterno. Hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di decreti nelle rispettive materie oggetto di delega e sulle proposte formulate relazionano al Presidente.
4. I Consiglieri delegati, a meno che non siano muniti di specifica delega espressa, non possono impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

Art. 11 Atti del Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del decreto. I decreti assumono la forma del decreto deliberativo se adottati sulla base di una proposta formulata e sottoscritta dal competente Dirigente responsabile e sono pubblicati all'Albo pretorio informatico dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. In caso di urgenza i decreti deliberativi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decreto.
2. Su ogni proposta di decreto deliberativo che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del Dirigente responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel decreto. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del decreto.
3. All'adozione dei decreti deliberativi assiste il Segretario Generale.
4. In presenza di ragioni eccezionali di necessità e urgenza previsti dalla legge, il Presidente della Provincia può esercitare, con provvedimento d'urgenza, i poteri del Consiglio. I provvedimenti di urgenza del Presidente devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nei termini di legge e, in caso di mancata ratifica, perdono efficacia sin dal momento della loro adozione. Ricorrendone la necessità, il Consiglio può, con propria deliberazione, regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti e dipendenti in modo diretto e inequivoco dal provvedimento decaduto.
5. I decreti del Presidente della Provincia sono sottoposti ai principi di trasparenza e pubblicità ed agli ordinari termini di impugnazione del provvedimento.

CAPO III IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 12 - Il Consiglio provinciale

1. Il Consiglio provinciale è diretta espressione dei Sindaci e dei Consiglieri dei Comuni della provincia, che, riuniti in corpo elettorale, lo eleggono secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo della Provincia ed è dotato di autonomia funzionale.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dai consiglieri eletti nel numero previsto dalla legge.
4. Il Consiglio provinciale dura in carica due anni. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.
5. Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità e trasparenza, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta.

Art. 13 Competenze del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio esercita le competenze che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto, assumendo ogni altra iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi della Comunità provinciale.
2. Spetta al Consiglio Provinciale :
 - a. proporre lo Statuto all'Assemblea dei Sindaci;
 - b. approvare il documento unico di programmazione (DUP)

- c. approvare piani e programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, connessi alle funzioni della Provincia;
 - d. su proposta del Presidente della Provincia adottare gli schemi di bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti, da sottoporre al parere dell'Assemblea dei Sindaci. A seguito del parere espresso dall'Assemblea dei Sindaci, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente nel territorio, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
 - e. Approvare i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
 - f. Approvare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
 - g. approvare o adottare ogni altro atto previsto dalla legge o ad esso sottoposto dal Presidente della Provincia.
3. E' facoltà del Consiglio Provinciale, nel corso della durata del mandato, proporre integrazioni alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 14 Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, che stabilisce il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute successive, e il relativo ordine del giorno, dandone adeguata pubblicità.
2. L'eventuale seconda convocazione può essere prevista ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.
3. L'avviso di convocazione con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere inoltrato ai Consiglieri con modalità elettroniche almeno 5 giorni prima del giorno stabilito per la convocazione.
4. Il Presidente, nei casi di particolare necessità ed urgenza, può convocare sedute straordinarie del Consiglio o integrare l'ordine del giorno di una seduta del Consiglio già convocata, almeno 24 ore prima dell'adunanza.
5. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
6. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio provinciale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte amministratori comunali e cittadini, con diritto di parola.
7. Le sedute del Consiglio provinciale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, computando a tal fine il Presidente.
8. Le deliberazioni sono approvate quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui la legge, lo statuto o il regolamento del Consiglio Provinciale richiedano una maggioranza qualificata. Nella votazione palese i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti, ma si computano nel numero dei presenti.
9. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio provinciale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
10. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
11. Il Segretario Generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle adunanze e cura la redazione del verbale delle sedute espletando le funzioni previste dalla legge.

Art. 15 Commissioni e gruppi consiliari

1. Il Consiglio Provinciale può istituire commissioni consiliari secondo le norme del regolamento del Consiglio Provinciale che ne disciplina i compiti e le modalità di funzionamento.
2. Le commissioni, nelle materie di loro competenza e secondo le previsioni del regolamento del Consiglio Provinciale, esercitano funzioni propositive ed istruttorie per gli atti di competenza del Consiglio.
3. Il Presidente della commissione è eletto dalla stessa tra i propri componenti, ne dirige e coordina il funzionamento. Nelle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia la presidenza deve essere attribuita ad un rappresentante delle opposizioni.
4. Ove ne ravvisi la necessità, il Consiglio Provinciale può istituire commissioni speciali incaricate di esaminare specifici argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e, perciò, meritevoli di approfondimento, di ricerca e di studio.
5. I Consiglieri Provinciali si costituiscono in gruppi consiliari. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi, le cui specifiche attribuzioni, disciplina e funzionamento sono contenuti nel Regolamento del Consiglio Provinciale.

Art. 16 Diritti e doveri dei Consiglieri provinciali

1. I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere è titolare dei seguenti diritti:
 - a) ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
 - b) avere la più ampia informazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
 - c) esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e, per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal consiglio o di emendamenti;
 - d) presentare interrogazioni e mozioni, con le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio;
 - e) chiedere la convocazione del Consiglio provinciale nel numero e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere nella prima seduta utile.
 - f) tutti gli altri diritti e poteri conferiti dalla legge, dal presente statuto e dal Regolamento del Consiglio
3. Ogni componente del Consiglio Provinciale è soggetto agli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente in materia e, pertanto, è tenuto a fornire, e a consentire che vengano rese pubbliche, le informazioni previste dalla legge e disciplinate nel Regolamento.
4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio provinciale, salvo giustificato motivo, da comunicare al Presidente che ne informa il Consiglio stesso all'inizio della seduta.
5. In caso di ingiustificata assenza a tre sedute consecutive il Presidente chiede per scritto al Consigliere di far valere le cause giustificative, assegnando allo stesso un termine per la risposta. In caso di mancata risposta o nel caso in cui il Consiglio provinciale ritenga insufficienti le cause giustificative, a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati, prende atto della decadenza dello stesso e procede conseguentemente alla surroga.

6. Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge

CAPO IV L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Art. 17 L'Assemblea dei sindaci

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia o da loro delegati, con poteri propositivi, consultivi e di controllo. Essa assume, pertanto, una valenza di rappresentanza generale dei Comuni attraverso i Sindaci del territorio.
2. L'Assemblea, adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
3. L'Assemblea esprime il proprio parere non vincolante in relazione all'approvazione dei bilanci dell'Ente da parte del Consiglio provinciale con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. Il parere si intende acquisito in senso favorevole qualora l'Assemblea non si esprima entro venti giorni dalla data di adozione degli schemi di bilancio da parte del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio Provinciale dovrà farne esplicita menzione nell'atto di approvazione definitivo.
4. Al fine di esercitare la loro funzione di controllo i componenti l'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso agli atti amministrativi detenuti dalla Provincia.
5. L'Assemblea dei Sindaci ha facoltà di inviare al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte o risoluzioni, precipuamente in ordine allo sviluppo strategico del territorio e per quelle materie ed attività ove possa risultare necessario e maggiormente funzionale alle esigenze dei territori, la gestione associata di funzioni e servizi anche con riferimento alle zone omogenee.
6. Le attività della Provincia sono svolte in stretta sinergia con i Comuni del territorio coinvolgendo direttamente l'Assemblea dei Sindaci su questioni di particolare rilievo che interessino l'intera comunità provinciale, nonché per atti fondamentali che riguardino l'impostazione complessiva delle politiche di sviluppo del territorio.
7. Le ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

Art. 18 - Assemblea dei Sindaci – Funzionamento

1. L'Assemblea dei Sindaci, convocata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale del Comune, è presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Sindaci in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti, rappresentativi di almeno un quinto della popolazione complessivamente residente in provincia o due quinti dei Sindaci dei Comuni della Provincia, o due quinti dei consiglieri provinciali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Tutte le sedute dell'Assemblea sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. La convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Comuni che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessivamente residente in provincia oppure se siano

presenti la maggioranza dei Comuni della Provincia. Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste.

5. L'Assemblea normalmente delibera a maggioranza dei componenti presenti, rappresentanti della maggioranza della popolazione dei comuni presenti al momento della votazione. Le votazioni sono, di norma, palesi ed hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale. Nella votazione palese i componenti che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti ma si computano nel numero dei presenti.
6. I sindaci possono partecipare all'Assemblea, delegando la rappresentanza del Comune ad un Assessore o Consigliere del Comune medesimo. In ogni caso, in ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco, può presenziare il Vice Sindaco o un delegato permanente.
7. L'Assemblea dei Sindaci può approvare il regolamento che disciplina il proprio funzionamento. In mancanza di tale regolamento si applicano le norme del Regolamento del Consiglio in quanto compatibili.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 19 Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dal Presidente nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica, il sistema direzionale e gestionale dell'Ente.
2. Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

Art. 20 Incompatibilità e cumulo di impieghi

1. Lo svolgimento di altre attività lavorative da parte dei dipendenti deve essere considerato come eccezionale e deve essere preventivamente autorizzato, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Il regolamento determina le modalità ed i limiti delle autorizzazioni, subordinando le stesse all'assolvimento, da parte del dipendente, degli obiettivi o del carico di lavoro assegnati.
2. In nessun caso i dipendenti possono svolgere attività lavorative in conflitto di interessi con l'ente.

Art. 21 Segretario Generale e Vice Segretario

1. Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, cui spettano sia le funzioni attribuite dalla legge, sia tutte quelle che potranno essergli attribuite dal Presidente della Provincia.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza, nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento. L'incarico è attribuito dal Presidente a uno dei dirigenti o funzionari in possesso dei requisiti d'accesso previsti per legge per i Segretari provinciali.
3. Il Segretario Generale dirime i conflitti di competenza insorti tra i dirigenti delle strutture. Nel caso in cui il conflitto coinvolga il Segretario la competenza è del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 22 Dirigenti

1. Ai dirigenti della Provincia spetta la direzione degli uffici e dei servizi attraverso la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dei medesimi. A tale fine essi dispongono di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali affidate, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Presidente della Provincia e dai consiglieri delegati.
2. I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nel rispetto dei principi d'imparzialità e buona amministrazione, e in relazione ai medesimi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi assegnati dall'Ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai dirigenti compete la promozione delle liti e la resistenza alle stesse, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con obbligo di informativa preventiva al Presidente della Provincia.
4. Il Regolamento disciplina i casi in cui il Segretario Generale, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei dirigenti, in caso d'inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, riferendone immediatamente al Presidente della Provincia.
5. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto ad attribuire e definire gli incarichi dirigenziali al personale di ruolo, tenendo conto della natura e dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, nonché della preparazione tecnica e capacità di gestione dello stesso, valutate anche sulla scorta dei risultati conseguiti in precedenza.
6. Gli incarichi dirigenziali comunque attribuiti restano validi fino ad espressa revoca.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce gli ulteriori criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 23 Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

TITOLO V CONTROLLI

Art. 24 Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti esercitano la loro azione in conformità alla legge e allo Statuto
2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del collegio dei Revisori, sono disciplinate dal Regolamento di Contabilità secondo i principi del presente statuto.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio e con l'Assemblea dei Sindaci nella loro funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. I Revisori dei conti accedono ai documenti e agli atti dell'ente tramite il responsabile dei servizi finanziari.
5. I Revisori possono essere invitati dal Presidente della Provincia ad assistere alle sedute del Consiglio provinciale e devono essere presenti a quelle aventi per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio dei Revisori dei Conti riferisce al Presidente della Provincia che ha l'obbligo di informarne il Consiglio.
7. Il Presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, tramite il Presidente, possono interpellare i revisori su ulteriori argomenti.

Art. 25 Controlli interni

1. Il sistema di controllo interno della Provincia di Lucca opera sulla base dei principi di legge ed è articolato nelle seguenti attività:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - controllo di gestione
 - controllo sugli equilibri finanziari (disciplinato dal regolamento di contabilità)
 - controllo sulle società partecipate
 - controllo strategico
 - controllo sulla qualità dei servizi
2. Il Regolamento disciplina il sistema dei controlli interni

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 Regolamenti

1. In ogni atto e testo regolamentare che sia vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni, a meno che il presente Statuto o espresse norme di legge non dispongano diversamente.
2. Sino al momento dell'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme dei Regolamenti vigenti per le parti non in contrasto con il presente Statuto o con leggi che enuncino principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia della Provincia.

Art. 27 Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dalla Legge n. 56/2014 e dallo Statuto trovano applicazione le disposizioni contenute nel D.Lgs 267/2000 TUEL non incompatibili con la stessa Legge 56/2014.

Art. 28 Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto, adottato ai sensi di legge, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.